

Associazione Basilicata Pubblicitari Italiani

A.B.P.I.

“ASSOCIAZIONE BASILICATA PUBBLICITARI ITALIANI”

STATUTO

PREMESSA

L' Associazione Basilicata Pubblicitari Italiani (A.B.P.I.) è stata fondata in Potenza ufficialmente costituita con atto costitutivo allegato e parte integrante del presente statuto.

Art. 1 – COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, è ufficialmente costituita l'Associazione Basilicata Pubblicitari Italiani, altrimenti denominata con sigla A.B.P.I., con sede in Potenza e potrà istituire sedi secondarie e distaccate.

La denominazione può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata

Art. 2 - PRINCIPI, SCOPI E CARATTERISTICHE

L' Associazione non ha scopo di lucro e si propone prioritariamente la tutela dei principi etici e la qualificazione professionale degli Associati a livello regionale, nazionale e comunitario.

Essa promuove istituzionalmente la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti nel settore della comunicazione pubblicitaria.

L'Associazione promuove e svolge attività di ricerca ed insegnamento indirizzate all'evoluzione teorica ed operativa della pubblicità e delle tecniche di comunicazione ad essa relative anche attraverso l'istituzione e/o la gestione di corsi di formazione professionale.

L' A.B.P.I. può occuparsi direttamente della pubblicazione di libri e/o giornali in qualità di editore.

Essa svolge la sua attività a favore degli Associati ed a tutela dei loro interessi professionali, anche diffondendone e quantificandone l'immagine presso i potenziali clienti utilizzatori.

L'Associazione si prefigge, inoltre, il fine di:

- 1) favorire un proficuo scambio di esperienze fra gli Associati;
- 2) regolamentare le prestazioni professionali secondo norme a livello nazionale e comunitario;
- 3) controllare l'osservanza, da parte degli Associati, di tutti i doveri che salvaguardano il buon nome e l'onorabilità della categoria;
- 4) esperire azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti fra gli Associati, ovvero tra i singoli Associati ed eventuali terzi;
- 5) tendere, con le attività di cui ai commi precedenti e con altre future, specifiche azioni al riconoscimento giuridico della professione di Consulente Pubblicitario;
- 6) prestare servizi agli Associati ed ai terzi, sia sul piano conoscitivo, sia su quello operativo prestando assistenza ed organizzazione e occuparsi della formazione professionale a livello regionale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può fare parte di altri organismi aventi oggetto analogo al proprio o che possono concorrere al conseguimento dello stesso.

L'Associazione non ha fini di lucro, anche se nel perseguimento dei propri scopi può svolgere attività configurabili come commerciali.

Art. 3 - ASSOCIATO

L'Associato è un consulente professionista di comunicazione dell'impresa pubblica e privata che esercita in modo prevalente e continuativo l'attività nell'ambito della comunicazione pubblicitaria, uniformandosi ad usi e consuetudini in tema di pubblicità depositate presso le C.C.I.A.A. italiane, nel rispetto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e del codice di etica professionale.

Art. 4 - AMMISSIONE DELL'ASSOCIATO

Possono essere ammesse in qualità di Associati tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono lo scopo e che, pertanto, abbiano ricevuto parere favorevole dal Consiglio Direttivo in seguito a regolare inoltra di domanda, ottemperando alle norme di accesso prescritte dall'apposito Regolamento Interno della Associazione o dalle normative.

La qualifica di associato si acquisisce inoltrando domanda di ammissione

associativa annuale.

Art. 5 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono prescritti inderogabilmente:

- a. il godimento dei diritti civili e politici;
- b. la ineccepibile condotta morale e professionale.

Art. 6 - TIPOLOGIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- a. Associati Fondatori: coloro che si sono adoperati a tutti i livelli per la costituzione di questa associazione.

Gli Associati Fondatori sono tenuti al versamento delle quote ordinarie e di eventuali contributi straordinari di integrazione.

Gli stessi hanno diritto di partecipare all'Assemblea e presiedono di diritto il consiglio direttivo.

Gli Associati Fondatori sono iscritti nell'Albo dei Comunicatori Professionisti ABPI.

I loro nominativi è riportato nell'atto costitutivo dell' A.B.P.I.

- b Associati Aderenti:
 - le persone fisiche e giuridiche che abbiano svolto da almeno tre anni continuativi un'attività nel campo della comunicazione pubblicitaria in forma autonoma o assolti in cariche dirigenziali nel settore;
 - le persone fisiche che abbiano conseguito un titolo di studio a livello universitario o, comunque, riconosciuto idoneo dall'Associazione;
 - gli iscritti nelle categorie di Tecniche pubblicitarie;
 - i titolari di cattedre universitarie in discipline inerenti la comunicazione pubblicitaria godono automaticamente della qualifica di Associato Aderente.

Gli Associati Aderenti sono tenuti al versamento delle quote ordinarie e di eventuali contributi straordinari di integrazione.

Gli stessi hanno diritto di partecipare all'Assemblea e possono rivestire cariche sociali, se eletti.

Gli Associati Aderenti sono iscritti nell'Albo dei Comunicatori Professionisti ABPI.

- c. Associati Onorari
 - le persone insigni distintesi per pubblico riconoscimento che si siano rese

benemerite della categoria ammesse su delibera del Consiglio Direttivo e su proposta di almeno tre Consiglieri o di almeno quindici Associati Effettivi.

Gli Associati Onorari sono esenti dal versamento di qualsiasi contribuzione.

Partecipano all'Assemblea degli Associati senza diritto di voto e non possono rivestire cariche sociali.

Agli stessi possono essere affidati dal Consiglio Direttivo speciali incarichi di rappresentanza e delegati compiti specifici nell'interesse dell'Associazione.

Tutti gli associati, tranne gli onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale annua nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - DECADENZE

E' dichiarato decaduto dal diritto di far parte dell'Associazione l'iscritto che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità con una qualsiasi delle norme che ne regolano l'appartenenza.

In ogni caso, la qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- per recesso, quando l'associato presenta dimissioni volontarie
- per decadenza, quando l'associato non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso e/o per mancato pagamento delle quote associative
- per esclusione, quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione; quando svolge e/o tenta di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione o quando, in qualunque modo, arrechi gravi danni materiali e morali all'associazione.

La dichiarazione di decadenza viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, ferme restando le facoltà di impugnativa di cui alle formalità previste dal Regolamento Interno.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea degli Associati;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Segretario Generale

Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo collegiale della Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati Fondatori ed Aderenti in regola con il pagamento delle quote associative e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

Si riunisce una volta all'anno per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e per esprimersi sui programmi che il Consiglio Direttivo propone di attuare.

E' convocata dal Presidente con lettera raccomandata o fax o e-mail inviata almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione, contenente le indicazioni di data, ora, sede ed elenco dei punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima convocazione, è valida con qualsiasi numero di partecipanti con diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente dell'Associazione.

Quando siano poste ai voti delibere riguardanti le persone, la votazione dovrà essere eseguita a scrutinio segreto e la parità avrà valore di voto negativo.

Nessuna delibera potrà essere assunta in quanto non prevista su argomenti che non figurino all'ordine del giorno.

In caso di impedimento ogni iscritto avente diritto può delegare a rappresentarlo per iscritto un altro Associato.

Ogni partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo e disavanzo di gestione;

sulla relazione del Presidente riguardante la programmazione delle

- attività svolte e da svolgere e sui responsabili della realizzazione di quest'ultima;
- sull'elezione dei membri aderenti per il Consiglio Direttivo;
- sull'approvazione dei regolamenti interni.

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nelle forme di cui al precedente art. 9:

- a. ogniqualvolta lo stesso lo ritenga necessario;
- b. su richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti;
- c. su richiesta del Presidente.

L'Assemblea Straordinaria è competente a deliberare su tutto ciò che non è di competenza dell'Assemblea Ordinaria, ivi comprese le delibere relative alle modifiche dello Statuto e dei regolamenti, allo scioglimento ed alla liquidazione e devoluzione del patrimonio della Associazione.

Il quorum previsto è di due terzi in prima convocazione ed in seconda della metà degli Associati. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Ogni Associato non può essere portatore di più di due deleghe. Per le modifiche allo Statuto, il voto degli Associati fondatori e quello del Presidente prevale doppio sugli altri votanti.

Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' l'organo esecutivo dell'Associazione.

E' composto da un minimo di cinque fino a dieci componenti, compreso il Presidente, dei quali cinque Associati Aderenti eletti dall'Assemblea e cinque Associati Fondatori, di diritto.

Gli aderenti e le cariche sociali durano in carica tre anni.

Il Consigliere subentrante in seguito a decesso, decadenza, dimissioni o destituzione del predecessore è il primo dei non eletti, permane fino alla scadenza del periodo spettante di diritto al Consigliere sostituito.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

La convocazione avviene nelle forme che il Presidente riterrà, di volta in

volta, più opportune. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni

delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti e sono valide se alla loro formazione hanno partecipato almeno due dei Consiglieri Fondatori.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri e le facoltà inerenti sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione, eccettuate le incombenze demandate all'Assemblea.

Come tali:

- a) redige il Regolamento Interno della Associazione, con particolare riguardo alle norme di carattere amministrativo;
- b) elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- d) dirige e regola il funzionamento dell'Associazione e ne determina i programmi di attività nei limiti previsti dallo Statuto e dal bilancio;
- e) mantiene i contatti con le Autorità ed Enti esterni al fine di valutare l'opportunità di programmare attività tese al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Presidente Onorario.

Art. 12 - DELEGAZIONI E COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità potrà istituire Delegazioni o Sedi periferiche o Commissioni sia in ambito nazionale che in paesi UE, che si interessino di problematiche e finalità dell'Associazione. I Delegati e/o i Componenti delle Commissioni dovranno mantenere i contatti con il Consiglio Direttivo e, in accordo con lo stesso, promuovere lo sviluppo di iniziative locali.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ed è responsabile del suo funzionamento e degli atti amministrativi deliberati dal Consiglio e compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Viene eletto a voto segreto nella prima seduta del Consiglio Direttivo tra i Consiglieri unitamente al Vicepresidente e al Segretario Generale.

Convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le sedute ed in caso di parità nelle delibere del Consiglio ha voto decisivo.

In caso di impedimento o di assenza, il Presidente viene sostituito nelle sue

Presidente nel caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa e sino al compimento del triennio. Il Presidente è rieleggibile.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro trenta giorni dall'elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva all'insediamento dello stesso.

Art. 14 - IL SEGRETARIO GENERALE

E' nominato dal Consiglio Direttivo, ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza l'operato dei diversi organi dell'associazione, cura i rapporti dell'associazione con gli uffici pubblici e privati, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'associazione al fine di garantire la continuità ed il buon funzionamento, tiene la contabilità ed i libri dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso annuale ed il rimborso delle spese per l'Ufficio di Segretario Generale.

E' controllato direttamente dal Presidente.

E' incaricato della tenuta del libro degli iscritti, del libro dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli Associati e del disbrigo della corrispondenza.

E' responsabile dell'amministrazione che deve essere da lui tenuta in conformità della buona regola amministrativa e contabile.

Compila il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione elaborato in seno al Consiglio Direttivo.

Sovrintende alla riscossione delle entrate e alla erogazione delle spese, curando che le delibere del Consiglio Direttivo siano strettamente osservate.

Prende in consegna i beni dell'Associazione e tiene aggiornato il libro degli inventari e il libro cassa.

Art. 15 - FIRMA SOCIALE

Salve le ipotesi di necessaria sostituzione, la facoltà di firma per l'Associazione è riservata al Presidente. Per gli atti di carattere amministrativo/contabile si rinvia al Regolamento Interno.

Art. 16 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio direttivo, sentito il parere del Presidente, su proposta degli Associati Fondatori o di almeno quindici Associati Aderenti può nominare un Presidente Onorario da individuarsi tra alte personalità pubbliche, associati fondatori, alte figure professionali italiane, docenti universitari e similari.

Il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è tenuto a nessun tipo di versamento a favore dell' Associazione e non ha la rappresentanza dell' Associazione.

Art. 17 - SCADENZA MANDATO

Il Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima dello scadere del mandato, convoca il Consiglio ed elabora in seno allo stesso la relazione sull'attività svolta nell'arco di tempo del suo mandato.

Nei medesimi termini il Segretario Generale prepara il bilancio consuntivo.

Approvate le relazioni di cui sopra, il Consiglio Direttivo, per mezzo del Presidente, indice le nuove elezioni e convoca l'Assemblea Straordinaria.

Le elezioni devono essere indette con avviso agli Associati, secondo la formalità di cui all'art. 9 e mediante esposizione agli Albi dell'Associazione e sul portale web dell' Associazione.

Con tale avviso si dà notizia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 18 - DIMISSIONI

Le dimissioni da Associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata.

Per ogni Associato dimissionario resta fermo l'obbligo del versamento dell'intera quota associativa relativa all'anno in corso.

Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo che ha facoltà di discuterle e chiedere chiarimenti.

Art. 19 - COMPORTAMENTO DEGLI ASSOCIATI

Ogni Associato è impegnato:

a) ad attenersi strettamente e scrupolosamente alle norme del presente Statuto,

- nonché a quelle di cui al proprio codice deontologico;
- b) a non porre in essere atti professionalmente scorretti nei confronti di un altro Associato;
 - c) ad uniformarsi alle delibere di carattere etico sociale, professionale ed economico espresse dalla
Assemblea, nonché alle correlative disposizioni del Consiglio Direttivo;
 - d) a non convenire in giudizio l'associazione, senza avere esperito le procedure arbitrali di cui al Regolamento Interno.

Art. 20 - LODO ARBITRALE

Le controversie che sorgeranno in seno all'Associazione, ad eccezione di quelle che per Legge non possono esserne oggetto, saranno decise in via irrevocabile, senza ricorso all'Autorità Giudiziaria da un Collegio di tre arbitri. Ciascuna Parte nominerà un arbitro; entrambi gli arbitri così scelti, a loro volta, avranno il compito di nominare, di comune accordo, il terzo arbitro.

Il Collegio Arbitrale giudicherà irrisolubilmente. Le Parti si impegnano irrevocabilmente al rispetto delle decisioni del Collegio stesso e ad attuarle entro 30 giorni dall'omologa del lodo, se ed in quanto compatibile con le disposizioni della risoluzione arbitrale. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda espressamente al Regolamento Interno.

Art. 21 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel caso di inosservanza da parte dell'Associato delle regole del presente Statuto, del Regolamento Interno, delle delibere dell'Assemblea, nonché delle regole del vivere civile e del reciproco rispetto, potranno essere presi dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti:

- a. richiamo scritto;
- b. sospensione della partecipazione all'attività dell'associazione variante da uno a sei mesi.

In caso di recidiva, il Consiglio Direttivo può proporre l'esclusione dell'Associato dall'Assemblea.

L'Associato escluso non può pretendere in restituzione la quota associativa annua che verrà incamerata dall'Associazione.

Art. 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. quote associative;
- b. contribuzioni integrative;
- c. erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa;
- d. eventuali beni di proprietà dell'Associazione e redditi da capitale;
- f. qualsiasi altra somma proveniente da donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, elargizioni e atti di liberalità in genere concessi, senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni non aventi scopo di lucro o ai fini di pubblica utilità.

Art. 24 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, secondo le esigenze di gestione dell'Associazione e con le modalità previste dal Regolamento Interno.

Ogni Associato è tenuto, entro i primi tre mesi di ogni anno, al versamento delle quote associative e delle integrazioni eventualmente deliberate dall'Assemblea degli iscritti.

Art. 25 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea da convocarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 26 - TESSERAMENTO

L'Associazione distribuirà ad ogni iscritto copia dello Statuto e del Regolamento Interno; munerà, inoltre, gli Associati della tessera annuale.

Art. 27 - SIMBOLO

L'Associazione è provvista di un suo simbolo depositato presso lo studio

usato da tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale.

Art. 28 - EFFICACIA

Il presente Statuto abroga ogni precedente Statuto, Regolamento, prassi e consuetudine.

Art. 29 - RICORSO AL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, o in contrasto con le norme inderogabili del Codice Civile, valgono le medesime.

Il presente statuto consta di n. 12 pagine con la presente.

A.B.P.I.